

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1229/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1230/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 901/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia	3
★ Regolamento (CE) n. 1231/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia	4
★ Regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92	5
Regolamento (CE) n. 1233/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	9
Regolamento (CE) n. 1234/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	11
Regolamento (CE) n. 1235/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	13
Regolamento (CE) n. 1236/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	15
Regolamento (CE) n. 1237/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	17

Regolamento (CE) n. 1238/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli 18

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2002/550/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2002, che autorizza il Regno Unito ad applicare un'aliquota di accisa differenziata ai carburanti contenenti biodiesel ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE** 20

Commissione

2002/551/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 2002, che abroga la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2538]** 22

2002/552/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 luglio 2002, recante misure restrittive connesse alla vaccinazione contro l'influenza aviaria in Italia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2546]** 24

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1229/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	83,4	
	999	83,4	
0707 00 05	052	83,4	
	999	83,4	
0709 90 70	052	73,3	
	999	73,3	
0805 50 10	388	49,6	
	524	77,1	
	528	59,6	
	804	121,8	
	999	77,0	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,1	
	400	105,8	
	404	75,2	
	508	83,3	
	512	85,7	
	524	46,9	
	528	79,2	
	720	91,2	
	804	97,8	
	999	83,7	
	0808 20 50	388	98,4
		512	81,7
		528	76,6
800		92,6	
804		117,9	
0809 10 00	999	93,4	
	052	188,9	
	064	146,4	
0809 20 95	999	167,7	
	052	339,2	
	060	140,2	
	061	238,7	
	068	140,2	
	400	247,1	
	616	275,4	
0809 40 05	999	230,1	
	064	150,2	
	999	150,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1230/2002 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2002**

recante modifica del regolamento (CE) n. 901/2002 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.
- (2) I mercati dell'orzo si contraddistinguono sempre più in funzione dell'utilizzazione finale di tale prodotto e, di conseguenza, dei paesi di destinazione. Data la situazione attuale dei mercati, è opportuno limitare la concessione delle restituzioni all'esportazione verso taluni paesi destinatari che utilizzano soltanto orzo da foraggio.
- (3) Tenuto conto di questa nuova differenziazione, occorre sopprimere la deroga prevista all'articolo 5 del regola-

mento (CE) n. 901/2002 ed esigere quindi la prova dell'arrivo a destinazione per il pagamento della restituzione.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 901/2002 è modificato come segue:

- 1) il titolo del regolamento è sostituito dal titolo seguente:
«Regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione, del 30 maggio 2002, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso taluni paesi terzi.»;
- 2) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. L'aggiudicazione riguarda l'orzo destinato ad essere esportato verso l'Algeria, l'Arabia Saudita, Bahrein, Cipro, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, Malta, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.»;
- 3) l'articolo 5 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GUL 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GUL 142 del 31.5.2002, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2002****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM II a (acque della CE), Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia

hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Svezia ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 24 giugno 2002. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM II a (acque della CE), Mare del Nord eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2002.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM II a (acque della CE), Mare del Nord praticata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 24 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1232/2002 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2002

che sostituisce l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 988/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 bis,

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3769/92 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992 ⁽³⁾, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/2001 ⁽⁴⁾,

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2***Obblighi specifici all'esportazione delle sostanze classificate della categoria 2**

Conformemente al regolamento di base, articolo 5, paragrafo 2, le esportazioni di sostanze classificate della categoria 2 sono disciplinate mutatis mutandis dal disposto degli articoli 4 e 4 bis del regolamento di base in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate ad un operatore stabilito in un paese il cui nome figura nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C. Tali elenchi sono regolarmente aggiornati dalla Commissione europea;»

considerando quanto segue:

(1) È opportuno applicare la decisione, adottata nel marzo 2001 dalla Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite, di includere l'anidride acetica e il permanganato di potassio nella tabella I dell'allegato alla convenzione 1988 delle Nazioni Unite.

2) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 3***Obblighi specifici all'esportazione delle sostanze classificate della categoria 3**

Fatti salvi obblighi specifici da determinare in base ad accordi con i paesi interessati, il disposto degli articoli 4 e 4 bis del regolamento di base si applica, conformemente al regolamento di base, articolo 5 bis, paragrafo 2, alle esportazioni di sostanze classificate della categoria 3 in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate ad un operatore stabilito in un paese il cui nome figura nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e non si possa concedere un'autorizzazione generale individuale conformemente al paragrafo 3 del detto articolo. Tali elenchi sono regolarmente aggiornati dalla Commissione europea;»

(2) Per conformarsi a tale decisione occorre modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90. La modifica può essere apportata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9 bis, lettera e), del menzionato regolamento.

(3) Il regolamento (CEE) n. 3769/92 dev'essere modificato per tenere conto delle modificazioni del regolamento (CEE) n. 3677/90, intese a separare le disposizioni relative all'autorizzazione di esportazione dalle disposizioni relative alla preventiva notifica all'esportazione per quanto riguarda le sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato.

3) l'allegato I è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi del regolamento (CEE) n. 3677/90, articolo 10,

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 151 dell'11.6.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 173 del 27.6.2001, pag. 26.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO 1

«ALLEGATO

CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se differente)	Codice NC (1)
1-fenil-2-propanone	Fenilacetone	2914 31 00
Acido N-acetilantrenilico	Acido 2-acetammidobenzoico	2924 23 00
Isosafrolo (cis + trans)		2932 91 00
3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone	1-(1,3-Benzodioxol-5-il)2 propanone	2932 92 00
Piperonale		2932 93 00
Safrolo		2932 94 00
Efedrina		2939 41 00
Pseudoefedrina		2939 42 00
Norefedrina		ex 2939 49 00
Ergometrina		2939 61 00
Ergotamina		2939 62 00
Acido lisergico		2939 63 00

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(1) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se differente)	Codice NC (1)
Permanganato di potassio		2841 61 00
Anidride acetica		2915 24 00
Acido fenilacetico		2916 34 00
Acido antranilico		2922 43 00
Piperidina		2933 32 00

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(1) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se differente)	Codice NC (1)
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00
Acido solforico		2807 00 10
Toluene (*)		2902 30 00
Etere etilico (*)	Ossido di dietile	2909 11 00
Acetone (*)		2914 11 00
Metiltilchetone (MEK) (*)	Butanone	2914 12 00

(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(1) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.»

ALLEGATO 2

«ALLEGATO I

Sostanza	Quantità
Acetone ⁽¹⁾	50 kg
Etere etilico ⁽¹⁾	20 kg
Metiltilchetone ⁽¹⁾	50 kg
Toluene ⁽¹⁾	50 kg
Acido solforico	100 kg
Acido cloridrico	100 kg

⁽¹⁾ I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1233/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2002****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per

la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	-- altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	10,00
		03	30,00
		04	5,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	5,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	-- essiccati:		
ex 0408 11 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	20,00
0408 19	-- altri:		
	---- atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	---- liquidi:		
	non edulcorati	01	10,00
ex 0408 19 89	---- congelati:		
	non edulcorati	01	10,00
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	45,00
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	---- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	11,00

(¹) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine.

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2002 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.
- (3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la resti-

tuzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	E07	EUR/100 unità	1,70
0407 00 19 9000	E07	EUR/100 unità	0,80
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	10,00
	E10	EUR/100 kg	30,00
	E11	EUR/100 kg	5,00
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	20,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 91 80 9100	E06	EUR/100 kg	45,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	11,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania

E07 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, dell'Estonia e della Lituania

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine

E11 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia, della Lituania e dei gruppi E09, E10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2002 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2002**

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1000/2002 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁵⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 12.6.2002, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	102,1	5	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	186,4	37	01
		192,8	34	02
		183,7	38	03
		270,9	9	04
		230,1	21	05
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	109,1	10	01
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	134,7	8	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	256,8	12	01
		258,1	12	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	209,6	23	01
		207,8	24	02

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cina
- 04 Argentina
- 05 Cile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2002 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali

prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	44,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	44,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	44,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	44,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	44,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	44,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2002****relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1111/2002 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione.
- (3) Tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate dal 4 luglio 2002, sarebbe superato il quantitativo di 301 tonnellate di succhi d'arancia di un valore Brix pari o

superiore a 55 che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1111/2002, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1429/95. È pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 4 luglio 2002, e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione i succhi d'arancia di un valore Brix pari o superiore a 55 la cui domanda è stata presentata il 4 luglio 2002, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1111/2002 sono rilasciati nel limite del 100 % dei quantitativi richiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma presentate dopo il 4 luglio 2002 e prima del 25 ottobre 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GUL 141 del 24.6.1995, pag. 28.

⁽²⁾ GUL 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GUL 168 del 27.6.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1238/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2002****relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1128/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi corrispondenti ai titoli d'esportazione del sistema A3, diversi da quelli richiesti nel quadro degli aiuti alimentari.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

(3) Per le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche, i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1128/2002 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GUL 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽³⁾ GU L 169 del 28.6.2002, pag. 19.

ALLEGATO

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netta)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Arance	34	100 %
Uve de tavola	15	79 %
Mele	15	24 %
Pesche	15	27 %

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2002

che autorizza il Regno Unito ad applicare un'aliquota di accisa differenziata ai carburanti contenenti biodiesel ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2002/550/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota di accisa differenziata sul biodiesel utilizzato come carburante per il trasporto stradale, puro o miscelato con altri carburanti diesel fino al 5 % in volume, in conformità della norma EN 590.
- (2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta del Regno Unito.
- (3) Lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare dei biocarburanti, è stato incoraggiato nella Comunità fin dal 1985. Più recentemente, il 7 novembre 2001 la Commissione ha adottato un piano d'azione e due proposte di direttiva intese a sostenere l'impiego dei carburanti di sostituzione nel settore dei trasporti, cominciando con una serie di misure regolamentari e fiscali intese a promuovere l'uso dei biocarburanti.
- (4) La deroga richiesta dalle autorità del Regno Unito si inserisce pertanto nell'ambito della politica comunitaria di sviluppo del settore dei biocarburanti e mira ad obiettivi di protezione dell'ambiente e di sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
- (5) L'aliquota per il biodiesel verrà ridotta di 20 penny al litro rispetto a quella applicata al gasolio a bassissimo tenore di zolfo. Ciò equivale a un'accisa di 25,82 penny (41,4 centesimi di EUR) al litro al tasso di cambio

attuale. Inoltre, la riduzione dell'accisa proposta dal Regno Unito è proporzionale alla percentuale di biocarburante contenuto nel prodotto finale.

- (6) L'aliquota di accisa effettiva è superiore all'aliquota minima comunitaria applicabile ai sensi della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ⁽²⁾:

Aliquota minima comunitaria (per 1 000 l)	Gasolio a bassissimo contenuto di zolfo	Biodiesel puro
245 EUR	734,3 EUR ⁽¹⁾ 458,2 GBP	413,8 EUR 258,2 GBP

⁽¹⁾ Il tasso di cambio medio nel dicembre 2001 è stato di 0,624 GBP per 1 EUR.

- (7) La riduzione dell'accisa richiesta dovrebbe riguardare il biodiesel, un carburante ricavato dalla biomassa — come definita ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ⁽³⁾ — o da oli di frittura usati, destinato ad essere usato come carburante per il trasporto stradale.
- (8) L'aliquota differenziata verrebbe applicata al biodiesel puro al momento della produzione o dell'importazione. Il biodiesel può allora essere utilizzato puro o miscelato con altri carburanti diesel. Le accise sulle miscele importate verrebbero calcolate, sulla base delle opportune aliquote, proporzionalmente alla percentuale delle loro componenti.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.

⁽³⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

- (9) Poiché i costi di produzione del biodiesel sono più elevati di quelli del gasolio convenzionale, il prezzo al dettaglio del biodiesel non sarebbe competitivo se non venisse ridotta l'aliquota dell'accisa. L'obiettivo della riduzione è compensare i costi di produzione supplementari e consentire la vendita del biodiesel presso i distributori di benzina più o meno allo stesso prezzo del gasolio convenzionale.
- (10) Il governo del Regno Unito dovrebbe riesaminare annualmente i costi di produzione del biodiesel onde controllare che non si verificano fenomeni di sovracompensazione.
- (11) L'autorizzazione concessa dovrebbe applicarsi per un periodo di cinque anni.
- (12) La Commissione riesamina periodicamente la situazione relativa alle esenzioni o alle riduzioni per verificare che esse non comportino distorsioni di concorrenza, non ostacolino il funzionamento del mercato interno e restino compatibili con le politiche comunitarie in materia di protezione dell'ambiente, energia e trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno Unito è autorizzato ad applicare aliquote di accisa differenziate sul carburante per il trasporto stradale contenente biodiesel e sul biodiesel utilizzato come carburante puro per il trasporto stradale.

Il biodiesel è un carburante ricavato dalla biomassa, come definita nell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/77/CE, o

da oli di frittura usati, destinato ad essere usato come carburante per il trasporto stradale.

2. La riduzione dell'accisa non può essere superiore all'importo dell'accisa imponibile sul volume del biodiesel presente nei prodotti di cui al paragrafo 1 che possono beneficiare di tale riduzione.

3. L'aliquota dell'accisa applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 deve rispettare gli obblighi di cui alla direttiva 92/82/CEE, in particolare l'aliquota minima di cui all'articolo 5 di detta direttiva.

Articolo 2

Sulla base di un riesame annuo condotto dal Regno Unito, la riduzione dell'accisa deve essere adeguata di conseguenza onde evitare una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione di biocarburanti.

Articolo 3

La presente decisione scade il 31 marzo 2007.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2002

che abroga la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti

[notificata con il numero C(2002) 2538]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/551/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Mediante la decisione 2000/721/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/847/CE ⁽⁶⁾, la Commissione ha approvato il programma di vaccinazione presentato dall'Italia.

- (2) La sorveglianza associata effettuata sui branchi di volatili di questa zona non ha rivelato alcuna circolazione virale dall'ultimo caso registrato di influenza aviaria a bassa patogenicità nel marzo 2001.
- (3) La campagna di vaccinazione iniziata nel novembre 2000 è stata sospesa il 16 maggio 2002.
- (4) La decisione 2000/721/CE dev'essere abrogata per revocare il programma di vaccinazione e le relative limitazioni agli scambi commerciali.
- (5) Tuttavia, occorre proseguire la sorveglianza sui branchi vaccinati, anche tramite l'applicazione del test sierologico (test ILFA), approvato con la decisione 2001/847/CE. A tal fine verrà adottata una nuova decisione 2002/552/CE della Commissione ⁽⁷⁾, in parallelo al presente atto di abrogazione.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/721/CE della Commissione è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 61.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2002

recante misure restrittive connesse alla vaccinazione contro l'influenza aviaria in Italia

[notificata con il numero C(2002) 2546]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2000/721/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/847/CE ⁽⁶⁾, la Commissione ha approvato il programma di vaccinazione presentato dall'Italia.
- (2) La stretta sorveglianza a cui sono state sottoposte le partite di volatili non ha rilevato la presenza di virus dopo l'ultimo caso di influenza aviaria a bassa patogenicità registrato nel marzo 2001.
- (3) Le autorità italiane hanno informato la Commissione e gli Stati membri che le vaccinazioni sono cessate il 16 maggio 2002.
- (4) In seguito all'abbandono della vaccinazione occorre modificare le misure restrittive per i volatili vivi vaccinati e le uova da cova e levare le misure restrittive per le uova da mensa e le carni di pollame provenienti da volatili vaccinati.

(5) Tuttavia, occorre proseguire la sorveglianza dei volatili vaccinati e dell'uso della prova sierologica (test IFA) approvati con la decisione 2001/847/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi vaccinati contro l'influenza aviaria, di uova da cova, pulcini di un giorno e altra progenie di tali volatili.

2. I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall'Italia recano la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2002/552/CE».

Articolo 2

Nella regione descritta nell'allegato I le partite di volatili vaccinati sono sottoposte a sorveglianza secondo quanto prescritto nell'allegato II. La sorveglianza prosegue per sei mesi dopo la data di cessazione della vaccinazione contro l'influenza aviaria.

Articolo 3

Entro il 31 dicembre 2002 l'Italia presenta una relazione finale sui risultati della campagna di vaccinazione e del programma di sorveglianza.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 61.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Zona nella quale deve essere praticata la vaccinazione

I seguenti comuni della provincia di Verona, nella regione Veneto:

Roverchiara

Angiari

Isola Rizza

S. Pietro di Morubio

Oppeano

Palù

Ronco all'Adige

Albaredo d'Adige

Bonavigo

Cerea

Bovolone

Concamarise

Salizzole

Isola della Scala

Nogara

S. Giovanni Lupatoto

zona a sud dell'autostrada A4

Verona

zona a sud dell'autostrada A4 e ad est del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto
zona a sud dell'autostrada A4 e ad ovest del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto

S. Martino Buon Albergo

zona a sud dell'autostrada A4

Lavagno

zona a sud dell'autostrada A4

Colognola ai Colli

zona a sud dell'autostrada A4

San Bonifacio

zona a sud dell'autostrada A4

Caldiero

Buttapietra

Zevio

Belfiore

Arcole

Zimella

Veronella

Cologna Veneta

Pressana

Roveredo di Guà

Minerbe

Gazzo Veronese

Sanguinetto

Casaleone

Legnago

Boschi Sant'Anna

Erbè

Sorgà

Castel d'Azzano

Vigasio

Trevenzuolo

*ALLEGATO II***Piano di sorveglianza dell'influenza aviaria a bassa patogenicità nella zona di vaccinazione della regione Veneto**

In tutte le aziende che detengono volatili vaccinati, il veterinario ufficiale deve prelevare dieci campioni, almeno ogni 45 giorni, da volatili di controllo non vaccinati per un'indagine sierologica.

I campioni devono essere sottoposti al test di inibizione dell'emoagglutinazione (HI) per la ricerca di anticorpi H 7. A complemento di questa prova può essere eseguita anche la prova di immunofluorescenza indiretta (IFA).

Tutti i campioni devono essere presentati per l'analisi al Laboratorio nazionale dell'influenza aviaria.

In caso di risultanze sieropositive occorre sacrificare almeno dieci volatili di controllo, in condizioni adeguate, e procedere ad un esame virologico conformemente all'allegato III della direttiva 92/40/CEE.
